

**I TAVOLI DELLA FISCALITÀ D'IMPRESA
DI UNINDUSTRIA**

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO E DEL D.LGS.

N. 192/2025 NELLA FISCALITÀ D'IMPRESA

DOMESTICA ED INTERNAZIONALE

CONVEGNO

23 FEBBRAIO 2026

ORE 14:00 - 17.30

**LA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES* DI TALUNI
CARICHI TRIBUTARI**

**AVV. GABRIELE ESCALAR
ESCALAR E ASSOCIATI**

L'OGGETTO DELLA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

L'OGGETTO DELLA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

- ▶ La Rottamazione *quinquies* ha ad oggetto “*i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall'omesso versamento*” esclusivamente di:
- ▶ “*imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali*” e dai controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali ai sensi dell’art. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600, nonché degli artt. 54 e 54-bis del d.P.R. n. 633;
- ▶ “contributi previdenziali dovuti... all’INPS”, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- ▶ interessi e aggi dovuti all’amministrazione statale per violazioni del Codice della strada.

L'OGGETTO DELLA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

- ▶ Pertanto possono essere rottamate soltanto le iscrizioni a ruolo aventi ad oggetto IRPEF, IRES, IRAP, relative addizionali ed IVA non versate risultanti dalle relative dichiarazioni eseguite sulla base del controllo automatico o formale delle dichiarazioni periodiche.

- ▶ Non possono essere rottamate non solo le iscrizioni a ruolo relative alle imposte così individuate derivanti da accertamenti, ma neppure le iscrizioni a ruolo relative ad ogni altra imposta e quindi ad imposte nazionali, quali l'imposta di registro, ipotecarie e catastali, le accise ed i tributi doganali, nonché ad imposte locali, quali Tari, IMU, bollo auto ed IPT, nonché alle sole sanzioni.

L'OGGETTO DELLA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

- ▶ Tuttavia il comma 101 ha stabilito che ... *“le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata”*
- ▶ Tali tipologie di definizione agevolata possono prevedere l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

L'OGGETTO DELLA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

Inoltre, purché riferiti alle fattispecie sopra elencate possono essere rottamati anche i carichi che siano stati oggetto delle:

- ▶ **Prime tre rottamazioni** (Rottamazione uno di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 1993/2016, Rottamazione bis di cui all'art. 1 decreto-legge n. 148/2017, Rottamazione ter di cui all'art. 3 decreto-legge n. 119/2018 e relativa riapertura di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34) **o del Saldo e stralcio** (art.1 della legge n. 145/2018) **a condizione che siano divenute inefficaci per omesso o ritardato pagamento degli importi dovuti;**
- ▶ **Rottamazione *quater*** (comma 231 dell'art. 1 della legge n. 197/2022) e della **Riammissione alla Rottamazione *quater*** (di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 202/2024) a condizione che, alla data del **30 settembre 2025**, siano divenute inefficaci e **non siano state versate tutte le rate** scadute alla medesima data;
- ▶ **Rateizzazioni in corso** relative sempre a carichi che possono costituire oggetto della Rottamazione in quanto è previsto che “... *sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione*”.

LE SOMME NON PIÙ DOVUTE

LE SOMME NON PIÙ DOVUTE

La Rottamazione *quinquies*, al pari della Rottamazione *quater*, ma diversamente dalle prime tre rottamazioni, consente di estinguere (comma 82):

- ▶ 1) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di sanzioni,
- ▶ 2) gli interessi di mora di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973,
- ▶ 3) le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del d.lgs. n.46/1999
- ▶ 4) gli aggi di riscossione di cui all'art. 17 del d.lgs. n.112/1999.

- ▶ Pertanto, devono essere versate esclusivamente “*le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento*”.

LE SOMME NON PIÙ DOVUTE

Con la Rottamazione *quinquies* non devono ritenersi più dovuti neppure gli interessi da dilazione maturati per tutto il periodo per cui sia stata sospesa l'esecuzione del carico.

Come si è visto, il comma 82 prevede che non sono più dovuti in via generale tutti gli interessi.

Con le prime tre Rottamazioni tale questione risultava controversa.

LE SOMME DA VERSARE PER LA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

LE SOMME DA VERSARE PER LA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

- ▶ Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026 e la scadenza massima il 31 maggio 2035, e non più in diciotto rate trimestrali fisse con scadenza finale il 30 novembre 2027, come per le precedenti rottamazioni.
- ▶ Pertanto, l'adesione alla Rottamazione *quinquies* consente di diluire il pagamento in poco meno di nove anni e cioè dal 31 luglio 2026 al 31 maggio 2035.
- ▶ Tuttavia in caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi che sono stabiliti **al tasso non più del 2, ma del 3 per cento annuo.**

LE SOMME DA VERSARE PER LA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

- ▶ Nel caso di riammissione alla rottamazione a seguito della sopravvenuta inefficacia di una precedente rottamazione o di ammissione *ex novo* alla rottamazione le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

- ▶ Di conseguenza, non sono rimborsabili gli interessi diversi da quelli di mora e gli aggi, anche se non risulterebbero più dovuti con la Rottamazione *quinquies*, diversamente da quanto previsto con le prime tre Rottamazioni.

LE SOMME DA VERSARE PER LA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

- ▶ Inoltre, per la determinazione delle somme da versare possono essere scomputati esclusivamente gli importi che rimangono dovuti sulla base della Rottamazione *quinquies* e cioè quelli versati a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento (primo periodo comma 89).

- ▶ I debitori che «*per effetto di precedenti pagamenti parziali*» e quindi di pagamenti parziali posti in essere in esecuzione di precedenti rottamazioni o rateizzazioni hanno già integralmente corrisposto le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese, per avvalersi della Rottamazione *quinquies*, devono presentare la domanda di adesione (secondo periodo comma 89).

LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

- ▶ Per aderire alla Rottamazione quinquies il debitore deve presentare entro il 30 aprile 2026, apposita domanda mediante dichiarazione della relativa volontà con le modalità esclusivamente telematiche nell'area riservata ovvero in quella pubblica del sito di Agenzia Entrate Riscossione, scegliendo il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 54 rate.

- ▶ Il debitore deve indicare nella dichiarazione l'eventuale pendenza di giudizi sui carichi oggetto della Rottamazione *quinquies* e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi ed ha diritto a chiedere la sospensione dei giudizi dietro presentazione di tale dichiarazione.

LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

- ▶ L'agente della riscossione deve comunicare entro il 30 giugno 2026, ai debitori che hanno presentato la domanda il suo avvenuto accoglimento con l'indicazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 Euro e la data di scadenza ovvero il suo diniego.

- ▶ Tale comunicazione ai debitori che hanno presentato la dichiarazione nell'area riservata del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione, deve essere resa disponibile esclusivamente nella predetta Area Riservata.

LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

- ▶ Tuttavia, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto di avvalersi della Rottamazione *quinquies* per una rateizzazione in corso, ma tale Rottamazione sia rigettata il contribuente potrà continuare ad eseguire il versamento secondo l'originario piano di dilazione.

- ▶ Inoltre, nel caso in cui il contribuente si avvalga della Rottamazione *quinquies* per definire carichi pregressi, ma tale rottamazione sia rigettata dovrebbe potersi avvalere della rateizzazione ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n.602/1973.

GLI EFFETTI DELLA DOMANDA DI ADESIONE

GLI EFFETTI DELLA DOMANDA DI ADESIONE

La presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione quinquies comporta:

- ▶ a) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- ▶ b) la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- ▶ c) il divieto di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
- ▶ d) il divieto di nuove procedure esecutive;

GLI EFFETTI DELLA DOMANDA DI ADESIONE

- ▶ e) il divieto di prosecuzione delle procedure esecutive, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- ▶ f) la preclusione all'avvio della procedura di compensazione dei crediti e del blocco dei pagamenti di cui agli artt. 28-ter e 48-bis del d.P.R. n. 602/1973;
- ▶ g) il rilascio del DURC ai sensi dell'art. 54 del decreto-legge n. 50/2017;
- ▶ h) la revoca *ex lege* di eventuali rateizzazioni in corso con effetto dal 31 luglio 2026.

GLI EFFETTI DELLA DOMANDA DI ADESIONE

- ▶ L'AdE nella risposta n. 54/2024 ha precisato che, poiché è stata «*negata una sospensione generale della riscossione dei carichi definibili*», resta fermo che «*tale sospensione si produce in riferimento ai soli ruoli oggetto della Rottamazione quater per i quali il legislatore ha disposto l'impossibilità di iniziare nuove azioni esecutive/cautelari ... ed escluso che il contribuente sia qualificabile come inadempiente*» (cfr. il richiamato comma 240).
- ▶ Considerati tali elementi e la ratio delle norme richiamate, ne deriva che i ruoli oggetto della citata dichiarazione non concorrono al superamento del limite di 1.500 euro in base al quale opera la preclusione all'autocompensazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verificano decadenze o altri impedimenti alla stessa.

L'INEFFICACIA DELLA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

L'INEFFICACIA DELLA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

- ▶ La definizione non produce effetti in caso di omesso od insufficiente versamento entro il termine di scadenza, senza la previsione di alcuna tolleranza, della rata unica ovvero, nel caso in cui sia stata esercitata la facoltà di rateizzazione, di due rate, anche non consecutive, ovvero dell'ultima rata.
- ▶ Pertanto, riprendono a decorrere i termini per il recupero delle somme ancora dovute e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, mentre è fatto divieto di concedere una nuova rateizzazione ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 (comma 94).

L'INEFFICACIA DELLA ROTTAMAZIONE *QUINQUIES*

- ▶ Nella FAQ del 20 gennaio 2026 l'AdE ha precisato che, nel caso in cui il contribuente ometta di versare una rata nel termine, “*quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata*”.
- ▶ Pertanto in tal caso, se il contribuente non omettesse il versamento di un'altra rata, ma non eseguisse il versamento della rata saltata si considererà omesso il pagamento dell'ultima rata con la conseguente decadenza della Rottamazione *quinquies*.

L'ESTINZIONE DI EVENTUALI GIUDIZI PENDENTI

L'ESTINZIONE DI EVENTUALI GIUDIZI PENDENTI

- ▶ L'estinzione dei giudizi è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione, della comunicazione di accoglimento della dichiarazione e della ricevuta di versamento della prima o unica rata.

- ▶ L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato, anche se favorevoli al contribuente.

L'ESTINZIONE DI EVENTUALI GIUDIZI PENDENTI

- ▶ La Cassazione ha chiarito che *“l'istanza del contribuente accolta dall'Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono... elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere”* (Cass. 11/9/2024, n. 24428).
- ▶ Tuttavia, a suo avviso, *“l'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario: l'ordinanza che dichiara estinto il giudizio si connota alla stregua di statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo "accordo" sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio”*.

L'ESTINZIONE DI EVENTUALI GIUDIZI PENDENTI

- ▶ Né l'estinzione del giudizio può determinare un vulnus al diritto di difesa del contribuente, il quale, nel caso di inadempimento successivo al piano di rateazione, resterebbe soggetto al riavvio dell'attività riscossiva, senza poter far valere le questioni già articolate nel processo dichiarato estinto.
- ▶ Senonché *medio tempore* con ordinanza n. 8383 del 30/03/2025 la Cassazione ha rimesso alle sezioni unite la questione se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla “*rottamazione quater*”, con il pagamento in più rate e l'assunzione dell'obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all'adempimento parziale del debito rateizzato “*imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all'integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse*”.

L'ESTINZIONE DI EVENTUALI GIUDIZI PENDENTI

- ▶ Il comma 49-*quinquies* dell'art 37 del decreto-legge n. 223/2006 prevede che «per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241» e che «la previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza».
- ▶ Ebbene il comma 116 della legge finanziaria ha ridotto tale limite a 50.000,00 Euro.



Contatti



Sede di Roma

Via Enrico Tazzoli 6
00195 – Roma

Tel. +39 06 8739 0002
segreteriaroma@escalar.it



Sede di Milano

Via San Giovanni sul Muro 18
20121 – Milano

Tel. +39 02 4770 1904
segreteriamilano@escalar.it